



**FINTEL ENERGIA GROUP**

**Fintel Energia Group S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**29 giugno 2015 prima convocazione  
16 luglio 2015 seconda convocazione**

**FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.**  
**Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19**  
**Capitale sociale di Euro 2.561.209,20 i.v.**  
**Codice fiscale e partita iva n° 02658620402**  
**Iscritta all'Ufficio del Registro di Macerata n. 02658620402**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 luglio 2015, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del Giorno**

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group S.p.A. (“**Fintel**” o la “**Società**”), riunitosi in data 29 maggio 2015, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria proposte di delibera relative agli argomenti all'ordine del giorno.

La presente relazione è stata redatta per illustrare le ragioni che giustificano le proposte di delibera nonché fornire le informazioni necessarie affinché possiate formarvi un fondato giudizio sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si illustrano di seguito le ragioni e il contenuto delle modifiche statutarie proposte.

### **1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Le modifiche statutarie proposte al punto 1 dell'ordine del giorno sono finalizzate ad allineare lo statuto sociale al vigente Regolamento Emittenti del mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

A questo proposito, si ricorda come ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, così come modificato nel 2012 e quindi dopo l'ammissione alla quotazione di Fintel Energia Group, le società emittenti debbano adottare una clausola statutaria che preveda l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto negli stessi casi e secondo le regole stabilite per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato (c.d. opa "endosocietaria").

Si precisa che il testo standard di tale clausola statutaria è specificamente indicato all'interno del Regolamento Emittenti AIM Italia, per cui nella predisposizione della nuova clausola statutaria

infra riportata (art. 7.1) ci si è attenuti a tale testo standard, con lievi precisazioni volte a prevenire alcune incertezze applicative.

Infine appare necessario che, con l'occasione, lo statuto sia anche emendato in alcune parti che non sono più coerenti con le previsioni del Regolamento AIM, in particolare in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, le cui regole sono mutate dopo la quotazione delle azioni Fintel. Al riguardo, si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 7, infra riportata, che è coerente con le disposizioni regolamentari vigenti.

Nella tabella che segue sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'art. 7, raffrontate con il testo attualmente vigente.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
<p><b>Articolo 7</b></p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") si applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 3% del capitale sociale con diritto di voto, ("Cambiamento sostanziale"), è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.</p> <p>L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale è tenuto</p>	<p><b>Articolo 7</b></p> <p>INVARIATO</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, <del>successivamente ad operazioni di acquisto o vendita,</del> raggiunga, superi o scenda al di sotto <b>delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia)</b> della <del>soglia del 3% del capitale sociale con diritto di voto, (“Cambiamento sostanziale”),</del> è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali <del>operazioni</del> <b>il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia)</b>, entro cinque giorni <b>di mercato aperto</b> <del>lavorativi</del> dal compimento delle stesse.</p> <p><del>L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</del></p> <p><del>Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale è tenuto</del></p>

<p>all'espletamento del suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione, in misura maggiore o uguale all'1% del capitale sociale.</p> <p>La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione di minimo l'un per cento (1%).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società.</p> <p>Se una persona non ha fornito alla Società le informazioni sopra elencate, il Consiglio di Amministrazione priverà il titolare della partecipazione in causa, del diritto di voto e del diritto di ricevere i profitti derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non soddisfare i propri obblighi informativi.</p>	<p><del>all'espletamento del suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione, in misura maggiore o uguale all'1% del capitale sociale.</del></p> <p><del>La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione di minimo l'un per cento (1%).</del></p> <p><b>La comunicazione del Cambiamento Sostanziale deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</b></p> <p><b>La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società.</p> <p><del>Se una persona non ha fornito alla Società le informazioni sopra elencate, il Consiglio di Amministrazione priverà il titolare della partecipazione in causa, del diritto di voto e del diritto di ricevere i profitti derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non soddisfare i propri obblighi informativi.</del></p> <p><b>7.1 Disposizioni in materia di offerta pubblica</b></p>
--	---

**di acquisto**

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF. Si applicano le definizioni utilizzate in queste norme contenute nel TUF e nelle relative disposizioni secondarie, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis o comma 1-ter ove applicabile TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, a un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Borsa Italiana") e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari (di seguito, il "Panel"). Borsa Italiana provvede altresì a nominare tra i membri del Panel il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla

	<p><b>nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Panel in carica.</b></p> <p><b>Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</b></p> <p><b>La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. I riferimenti contenuti nelle norme richiamate del TUF e nelle relative disposizioni secondarie a provvedimenti e determinazioni della Consob devono intendersi riferiti al Panel.</b></p> <p><b>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</b></p>
--	--

\* \* \*

**1. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Gli Amministratori della Società ritengono opportuno modificare lo statuto sociale al fine di rendere più flessibile il processo di convocazione dell'Assemblea dei soci. A tal fine si propone di: (i) stabilire, nell'articolo 12 dello statuto, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea debba essere pubblicato su uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nello statuto, ciò al fine di disporre di maggiore flessibilità nella scelta, volta per volta, dell'organo di stampa che garantisce costi minori e/o maggiore tempestività (ferma restando la pubblicità prevista dalla normativa applicabile

alla Società in quanto quotata su AIM Italia); (ii) prevedere espressamente, nell'articolo 11 dello statuto, la possibilità di differire la convocazione dell'Assemblea annuale sino a centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, secondo una prassi già ampiamente seguita e approvata per il passato dalla Società.

Nella tabella che segue sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 11 e 12, raffrontate con il testo attualmente vigente.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
<p><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.</p> <p>Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentano la quota di capitale sociale prevista dalla legge e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.</p> <p><b>Articolo 12</b></p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.</p>	<p><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno <del>nei termini di legge</del> <b>entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</b> L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.</p> <p>INVARIATO</p> <p><b>Articolo 12</b></p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui <b>uno dei seguenti</b> quotidiani: "Il Sole 24 Ore", <del>o</del> "Italia Oggi" o <b>"Il Resto del Carlino"</b> o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>INVARIATO</p>

\*\*\*

### **Proposta di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci**

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni sopra illustrati, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. riunita in sede straordinaria:

- (i) preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- (ii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

#### **delibera**

- (1) di modificare l’art. 7 dello statuto sociale, mediante la sostituzione dell’attuale testo dei commi secondo e seguenti con il seguente nuovo testo:

“Articolo 7

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia), è tenuto a comunicare alla Società il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia), entro cinque giorni di mercato aperto dal compimento delle stesse.

La comunicazione del Cambiamento Sostanziale deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società.

#### **7.1 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto**

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF. Si applicano le definizioni utilizzate in queste norme contenute nel TUF e nelle relative disposizioni secondarie, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto.



Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis o comma 1-ter ove applicabile TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, a un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Borsa Italiana") e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari (di seguito, il "Panel"). Borsa Italiana provvede altresì a nominare tra i membri del Panel il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Panel in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. I riferimenti contenuti nelle norme richiamate del TUF e nelle relative disposizioni secondarie a provvedimenti e determinazioni della Consob devono intendersi riferiti al Panel.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana."

(2) di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale mediante la sostituzione dell'attuale testo del primo comma con il seguente nuovo testo:

"L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge."

(3) di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale mediante la sostituzione dell'attuale testo del primo comma con il seguente nuovo testo:

“L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Il Resto del Carlino" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.”

- (4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- (5) di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato in carica, sempre anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale.”

\* \* \*

Pollenza, 15 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Alcide Giovannetti)